

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 30

(Promozione dell'occupazione)(1)(2)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi alle imprese e ai loro consorzi, alle associazioni, alle fondazioni e ai soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata che realizzino sul territorio regionale iniziative volte a favorire l'assunzione o la stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1.

(12)

2. Gli incentivi sono concessi per assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e anche per sostenere significativi incrementi dell'organico aziendale. Per necessità specifiche, legate anche al fronteggiamento di particolari criticità del mercato del lavoro regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale, gli incentivi possono essere concessi anche per assunzioni a tempo determinato di almeno tre mesi, anche a tempo parziale.

(13)

2 bis. La Regione promuove l'inserimento lavorativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale anche tramite il sostegno a iniziative di lavoro di pubblica utilità realizzate da Amministrazioni pubbliche.

(3)

2 ter. La Regione sostiene percorsi, condivisi fra le parti, finalizzati alla realizzazione di incrementi degli organici aziendali, anche tramite la stipulazione di contratti di espansione.

(4)(14)

Note:

- 1** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
- 2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008
- 3** Comma 2 bis aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 26/2012
- 4** Comma 2 ter aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 26/2012
- 5** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 93, L. R. 14/2012
- 6** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
- 7** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014
- 8** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015
- 9** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015
- 10** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
- 11** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
- 12** Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
- 13** Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
- 14** Parole sostituite al comma 2 ter da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020